



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 59 DEL 29/10/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema "Porta a Porta". **Prosecuzione effetti Ordinanza Sindacale n. 44 del 31/07/2020 fino al 30/11/2020.**

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di Sentenza n. 209/2020 REG.PROV.COLL. emessa al TAR - Catania – Sezione Quarta, in data 16.01.2020, con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava inammissibile e ordinava che la stessa sentenza fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa, con Ordinanza Sindacale n. 04 del 27.01.2020 si è disposto di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., affidando detto servizio, per il periodo dal 07 Gennaio 2020 fino al 15 Giugno 2020 (termine di fine mandato sindacale, ma prorogato a causa dell'emergenza COVID-19) alla Società Progitec s.r.l.;
- con successiva Ordinanza Sindacale n. 26 del 25/06/2020 si è prorogato l'affidamento fino al 12 luglio 2020 e con l'Ordinanza n. 36 del 10/07/2020 si è prorogato l'affidamento fino al 31 luglio 2020 ed infine con l'Ordinanza n. 44 del 31/07/2020 si è prorogato l'affidamento fino al 31 ottobre 2020;
- il Comune di Giardini Naxos è socio della S.R.R. Messina Area Metropolitana, cui la L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. assegna in via esclusiva le competenze a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento e detta società, dalla data della sua costituzione a tutt'oggi, non risulta pienamente operativa, in quanto allo stato non ha ancora provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola;
- con nota n.1561 del 18/09/2020 la S.R.R. Messina Area Metropolitana ha chiesto all'UREGA di Messina di conoscere gli esiti della GARA in atto presso tale Ufficio Regionale, mettendo in luce che il ritardo nell'espletamento della GARA si riverbera direttamente sulla durata della speciale forma di gestione che, nel caso del Comune di Giardini Naxos, consiste nell'assunzione di Ordinanza Sindacale ex art. 191 che per norma deve essere limitata nel tempo, e concludeva la nota chiedendo di conoscere il cronoprogramma per la chiusura delle attività di GARA al fine di programmare gli interventi da assumere;
- con successiva nota 1738 del 15/10/2020 la S.R.R. Messina Area Metropolitana dava atto del riscontro dell'UREGA concludendo che "... emerge quindi che a partire dal prossimo 1/12/2020 non sarà completato l'iter relativo all'individuazione del nuovo Soggetto Gestore per i Comuni di cui ai lotti n. 1, 4 e 5 nonché appare di difficile concretizzazione l'avvio dei servizi nei lotti nn. 2 e 3 tenuto conto delle azioni ancora da espletare ..." e acclarato pertanto l'S.R.R. non dà alcuna certezza sui tempi di individuazione ed affidamento al Soggetto Gestore effettuato secondo le previsioni della L.R. 9/2010 e dunque sulla fine dell'emergenza e dell'attuale sistema di gestione emergenziale e derogatorio;

Dato atto che:

- in data 4/5 Ottobre 2020 si sono tenute le elezioni amministrative nel Comune di Giardini Naxos e nei giorni successivi si è insediata una nuova amministrazione, non ancora completa nell'individuazione di tutti gli Organi istituzionali a causa dell'emergenza COVID-19, la quale si trova a gestire la scadenza del Servizio in parola con tutte le implicazioni emergenziali ed organizzative determinate da una situazione paradossale non determinata dall'Ente Comunale, posto di fronte alla scelta obbligata costituita da ulteriore proroga del servizio al Soggetto attualmente incaricato;
- lo scrivente si è subito attivato nelle comunicazioni con i vari Enti competenti per legge, considerate tra l'altro le previsioni del D.Lgs. 152/2006 - e specificamente le competenze dei vari Enti di governo e organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali - e della L.R. 9/2010, al fine di ripristinare una gestione del servizio ordinaria, resa secondo le previsioni di legge dagli Enti competenti e non in deroga dal Comune, non essendo intenzionato a emanare una nuova Ordinanza e non potendo accettare l'"istituzionalizzazione" di uno strumento derogatorio che ricade sul Sindaco per colmare inadempienze e ritardi di altri Enti competenti per legge a garantire la corretta gestione del servizio;
- con nota del prot. 18241 del 22/10/2020 questo Comune ha chiesto direttamente alla S.R.R. di Messina di avere certezza dei tempi di affidamento al Soggetto Gestore, riscontrata con PEC del 29/10/2020 con esito negativo;
- che, in assenza di risposte certe e in tempi brevi, e comunque compatibili a evitare una situazione inevitabile di emergenza e crisi igienico-sanitaria, si rende necessario prorogare l'attuale regime gestionale e l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 44/2020;

Considerato infatti:

- l'approssimarsi della conclusione dell'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 44/2020, con la quale si è affidato il servizio di igiene ambientale a Ditta specializzata in sostituzione dell'ATO ME4 S.p.A. in liquidazione, fino al 31 ottobre 2020;
- il perdurare allo stato delle carenze dell'ATO e l'impossibilità della stessa di garantire una gestione del servizio di che trattasi in linea con la normativa nazionale e regionale, anche in materia di raccolta differenziata, come accertato tra l'altro in sede giurisdizionale con sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 02196/2019, e confermato nonostante gli incontri effettuati immediatamente sin dal proprio insediamento, finalizzati a ottenere la gestione del servizio da parte dell'ATO ME4 alla scadenza della predetta Ordinanza Sindacale, ma che non hanno portato a nessuna soluzione concreta;

Vista la Delibera ANAC 536 del 17/06/2020 a proposito delle proroghe del servizio del Comune di Alcamo con la quale tale Organo, nello stigmatizzare l'operato della SRR di riferimento, conferma la correttezza dell'operato del Comune di Alcamo costretto ad adottare proroghe da circostanze emergenziali non dipendenti dalla propria volontà del tutto simili a quelle in cui si trova il Comune di Giardini Naxos;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui ".....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dee. 2.1/2005) " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 111. 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017).

Visti gli art. 32 della L. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri (DPCM) 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016.

Vista la L.R. n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Dato atto che:

- nelle Ordinanze Presidenziali, emanate in materia di rifiuti, viene ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché il raggiungimento delle percentuali di RD stabilite dalla normativa, nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L. 9/2010;
- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006.

Dato atto che attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:

- a) l'immediata prosecuzione del Servizio di igiene ambientale e la sua esecuzione;
- b) la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
- c) l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e celerità;

Ritenuto, pertanto, sussistere le condizioni di legge per emanare apposita ordinanza contingibile e urgente;

Richiamato il citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente recita "*.....il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi*";

Accertato altresì che a tutt'oggi non è stata espletata la gara d'appalto relativa al lotto 5 in ambito S.R.R. Area Metropolitana di Messina e che in ogni caso il predetto servizio pubblico essenziale, costituente attività di pubblico interesse, verrà prorogato con la clausola risolutiva qualora intervenga l'eventuale aggiudicazione della gara da parte della stessa S.R.R. Area Metropolitana di Messina, senza far sorgere in capo al soggetto affidatario temporaneo del servizio alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo;

Viste le LL.RR. n. 3/2013 e n. 09/2010;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città Metropolitana di Messina e relative Circolari che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti e le relative circolari;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1) **di intervenire**, nell'attività di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, con recapito finale in discarica autorizzata, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prorogando l'affidamento alla *Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Udica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4. 4, P.I. 01650680893, a far data dal 1 Novembre 2020 e fino al 30 Novembre 2020*, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico-sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto, osservando quando previsto dalla precedente relazione tecnica esplicativa, riportante tutti i dati tecnici ed economici in merito al da svolgere con il sistema "Porta a Porta"; per le motivazioni ed alle condizioni già disposte con la precedente Ordinanza n. 44 del 31.07.2020;

2) di dare atto che la presente proroga viene effettuata **esclusivamente fino al 30 novembre quale termine di efficacia dell'Ordinanza del Sindaco della Città Metropolitana di Messina n. 3 del 23 settembre u.s.**, che garantisce la gestione del servizio in oggetto per i Comuni ricadenti nell'ATO ME4, sebbene sempre in deroga alle ordinarie modalità di cui alla L.R. 9/2010, a carico di un Commissario Straordinario fino al 30 novembre p.v. e che la stessa non sarà prorogata dopo tale data, **restando in attesa delle decisioni che la S.R.R., nonché il Presidente della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina e l'ATO ME4 intenderanno assumere per garantire la gestione del servizio, dal 1° dicembre p.v., in tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ME4, non assicurabile secondo le ordinarie previsioni legislative non per inadempienze e/o ritardi imputabili ai Comuni stessi, ma a Enti terzi, nelle more della conclusione della gara unica ex L.R. 9/2010.**

3) **di confermare** nella sua interezza l'Ordinanza Sindacale nr. 44/2020;

4) **Al Responsabile del IV Settore:**

- a) di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta affidataria della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge;
- b) di provvedere a far assumere dal responsabile del II Settore il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione ed a regolarizzare la presente ordinanza;
- c) di monitorare costantemente il perdurare a carico delle Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge quali necessari per contrarre con la P.A. e gestire pubblici servizi, specificamente l'iscrizione nella "White list" della Prefettura di competenza, comunicando tempestivamente eventuali modifiche o sopravvenienze, fermo restando che la presente Ordinanza si intende immediatamente revocata in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n.159/2011;
- d) di far rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., e a tal fine, in deroga all'art.19 comma 8 della predetta L.R., demandare allo stesso gli adempimenti consequenziali per garantire il passaggio del personale avente diritto alla S.R.R. Messina area Metropolitana di Messina, per il successivo utilizzo da parte della Ditta affidataria e di relazionare con cadenza quindicinale sull'andamento del servizio e/o eventuali disservizi e comunicare le relative contestazioni;

5) **Alla ditta affidataria:**

- a) di provvedere ad attivare le procedure per il trasporto e conferimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Siculo Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa, avvalendosi anche della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Giardini Naxos ed i rifiuti differenziati attraverso le piattaforme e/o impianti indicati all'art. 2 della relazione esplicativa;
- b) di rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, le previsioni della L.R. n. 9/2010 e del CCNL Fise - Assoambiente, disponendo, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza, che il personale distaccato dalla S.R.R. Messina Area Metropolitana di

Messina, avente diritto, salvo il caso di diverse determinazioni assunte da parte della S.R.R. stessa, sia assunto preventivamente da parte della stessa Ditta;

- c) di comunicare a questo Ente con cadenza quindicinale, tramite pec: protocollogiardininaxos@pec.it l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, firmato dal Capo Squadra, nonché l'elenco dei mezzi utilizzati, fermo restando da parte della Ditta affidataria di garantire l'integrale applicazione del CCNL di categoria;

6) Di revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;

7) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, fermo restando che il rapporto potrà essere risolto se l'operatore economico affidatario, preso atto che nel territorio comunale è già in atto il sistema di raccolta "Porta Porta", non garantirà la disponibilità, sin dalla data di decorrenza dell'emissione della presente Ordinanza, del materiale ed attrezzature ed altro occorrente al fine di attivare immediatamente il servizio e di garantire il raggiungimento delle percentuali minime obbligatorie di Raccolta Differenziata previste e stabilite dalla normativa vigente in materia, sin dal primo mese di inizio del servizio. Fermo restando che la specifica responsabilità del raggiungimento di tali percentuali resta esclusivamente in capo all'operatore incaricato, la presente potrà essere anche revocata se dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o se si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio da parte della Ditta affidataria, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo;

8) Di stabilire che ove nel frattempo il procedimento di gara per l'affidamento del servizio da parte della SRR, sia stato completato e la consegna del medesimo sia avvenuta, cesseranno in pari data gli effetti della presente ordinanza, e in tal caso venissero a mancare le condizioni per emettere Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Leg.vo 152/2006 e ss mm e ii, ovvero in caso di sopravvenute disposizioni che il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti vorrà impartire ai Comuni, l'attuale gestore, provvederà alla immediata sospensione dell'attività con le modalità richieste dal Responsabile del IV Settore, avendo cura, comunque, di impedire la interruzione del servizio, nel qual caso verrebbero applicate le penalità previste nel precedente affidamento, e la medesima Ditta non avrà nulla a pretendere dalla cessazione anticipata del servizio;

9) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale;

10) Di notificare copia del presente atto al Responsabile del IV Settore per i provvedimenti relativi alla copertura economica – finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato nonché per gli adempimenti dell'impegno di spesa, ai Responsabili del II e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

- 1) che copia della presente sia notificata alla Società Progitec s.r.l. con sede legale in Castel di Udica, in Via Bivio San Giuseppe n. 4, P.I. 01650680893;
- 2) che copia della presente sia notificata ai Responsabili del II, del IV e del V Settore, al fine di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza, all'ATO ME4 spa, alla S.R.R. Messina Area Metropolitana, per quanto di competenza, alla Sicula Trasporti s.r.l., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.

L'invio della presente: al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro delle Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune di Giardini Naxos, che struttura Amministrativa competente è il Settore IV ed il Responsabile del Settore è L'Arch. Sebastiano La Maestra.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi

